



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

## REGOLAMENTO MASTER

### Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attivazione e la gestione dei corsi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale, 22 ottobre 2004, n. 270, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello.

### Articolo 2 – Approvazione delle proposte

1. Le proposte di attivazione dei corsi di cui al precedente articolo 1, avanzate da una o più Facoltà congiuntamente, o su iniziativa dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della programmazione didattica complessiva.
2. La proposta deve essere trasmessa al Rettore redatta sulla modulistica predisposta annualmente dall'Ateneo, allegandovi tutta l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla modulistica medesima.
3. I corsi sono istituiti con decreto del Rettore.

### Articolo 3 - Titoli di accesso

1. Ai master di primo livello si accede con la laurea triennale (nuovo ordinamento), ai master di secondo livello si accede con la laurea specialistica o magistrale.

### Articolo 4 - Struttura dei corsi

1. I Master hanno durata annuale pari a 1500 ore di attività formativa nella quale dovranno essere riservate 750 ore alla formazione online, 500 ore allo stage e 250 ore alla redazione del project-work ed alla preparazione dell'esame finale. All'insieme delle attività suddette, comprensive dell'impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, corrisponde la acquisizione da parte degli iscritti di sessanta crediti comprensivi di quelli attribuiti alla prova finale, distribuiti nell'arco dei 12 mesi.
2. L'iscrizione ad un corso di master è incompatibile con l'iscrizione ad altro corso di studi. Un idoneo all'iscrizione al master, già iscritto ad un altro corso di studio, potrà iscriversi al master medesimo previa sospensione della carriera in corso, autorizzata dalla relativa struttura didattica, fatte salve specifiche disposizioni di legge.
3. Per ottenere l'immatricolazione al corso, i candidati ammessi dovranno effettuare il pagamento





# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

della quota di iscrizione secondo le modalità indicate nel bando. L'iscrizione dello studente che non regolarizza il pagamento delle rate successive alla prima nei termini comunicati dalla segreteria sarà considerato in decadenza. I partecipanti ammessi che intendono rinunciare al Master, devono darne comunicazione scritta alla segreteria. Le quote d'iscrizione, eventualmente già pagate, non sono rimborsabili. Lo studente in regola con la sua posizione amministrativa ha a disposizione un anno per completare il percorso formativo. Può essere concessa una proroga fino ad ulteriori 12 mesi su richiesta dello studente e nella misura stabilita dalla segreteria.

## **Articolo 5 - Prova finale e rilascio del titolo finale**

1. Il conseguimento del master è subordinato al superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dal regolamento didattico del corso, con votazione espressa in centodecimi ed eventuale menzione di lode o votazioni equipollenti nel caso di master internazionali.
2. Il Rettore nomina la commissione per la prova finale composta da almeno tre membri.

## **Articolo 6 - Contenuto della proposta**

1. La proposta di istituzione del corso di master deve contenere:
  - a. una sintetica relazione illustrativa del profilo pratico-professionale del percorso formativo, del mercato del lavoro di riferimento;
  - b. il progetto generale di articolazione delle attività formative da inserire nel curriculum;
  - c. il numero minimo degli iscritti al master, indispensabile ai fini dell'attivazione del master medesimo, che comunque non può essere inferiore a 50 unità;
  - d. le modalità di ammissione al corso;
  - e. le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività formative;
  - f. la tabella delle attività formative, con indicazione altresì del Comitato scientifico, ivi compreso il Direttore del Master;
  - g. le modalità ed i tempi di svolgimento delle verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo;
  - h. la durata delle attività, e la sede o le sedi di svolgimento delle stesse;
  - i. i titoli di studio richiesti per l'ammissione, compresi quelli conseguiti secondo gli ordinamenti didattici anteriori al decreto ministeriale, 3 novembre 1999, n. 509;
  - j. l'indicazione del Direttore;
  - k. il piano finanziario che, tenuto conto del contributo a carico degli iscritti e degli studenti iscritti a moduli singoli, nonché di altri eventuali contributi, descriva in modo dettagliato tutte le spese necessarie per il funzionamento ivi compresi i costi per affidamenti, supplenze e contratti qualora necessario;
  - l. gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
  - m. ogni altro elemento ritenuto utile.





# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

## Articolo 7 - Valutazione delle proposte

1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano sull'attivazione del master proposto tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) adeguata e coerente articolazione dei settori scientifico-disciplinari in relazione al progetto formativo;
  - b) chiarezza e plausibilità del profilo pratico-professionale del percorso formativo;
  - c) chiara identificabilità della collocazione professionale del detentore del titolo;
2. Sarà in ogni caso motivo di preclusione all'attivazione del corso il mancato rispetto, nella formulazione o nella presentazione della proposta, di quanto disposto dal presente regolamento, nonché il mancato raggiungimento del quorum minimo di iscritti per due anni accademici consecutivi.

## Articolo 8 - Aspetti finanziari

1. La copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attivazione e lo svolgimento del corso deve essere assicurata:
  - a) dai contributi di iscrizione degli iscritti e degli studenti iscritti a moduli singoli;
  - b) da eventuali contributi liberi da parte di enti e soggetti esterni.
2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), da versare con modalità stabilite dall'Amministrazione, saranno determinati nella proposta di attivazione in funzione dell'analisi dei costi
3. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono approvati dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'approvazione della proposta di attivazione.

## Articolo 9 - Decreto di istituzione del corso

1. Il decreto rettorale di istituzione del corso riporta:
  - a) la denominazione, la durata del corso;
  - b) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
  - c) termini e modalità di iscrizione;
  - d) l'ordinamento didattico del corso con la indicazione delle attività formative previste;
  - e) le modalità di svolgimento della prova finale;
  - f) l'indicazione del Direttore;
  - g) l'importo dei contributi per l'iscrizione al corso;
  - h) l'unità amministrativa sede del corso.
2. Il decreto è reso noto mediante affissione all'albo delle Facoltà e dei Dipartimenti, sul sito dell'Ateneo nonché con ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta utile.





# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

## **Articolo 10 - Rilascio del titolo**

1. Il titolo è rilasciato dal Rettore e deve essere sottoscritto dal Direttore Generale.

## **Articolo 11 - Entrata in vigore ed efficacia**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione, e si applica ai corsi da attivare successivamente alla sua entrata in vigore

